

**REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA
GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI DEL GRUPPO
AVM PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
REG/0011/ 2**

Unità di riferimento:
DIAPP

Versione : 2

	Nome	Data
Redattori	DIAPP	06/10/2023
Controllori	DIAPP	
Approvatori	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.V.M. S.P.A.	

1. OGGETTO

- 1.1 Il presente regolamento ha per oggetto l'istituzione e la gestione degli albi fornitori del Gruppo AVM, gruppo che ricomprende le società A.V.M. S.p.A., Actv S.p.A., Ve.La. S.p.A.. L'uso del termine "Albo" si riferisce a norme comuni a tutti e tre gli albi.
- 1.2 Gli albi, suddivisi per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture e servizi professionali, ognuno articolato per categorie merceologiche e fasce di importo, individuano gli operatori economici ai quali affidare in via diretta contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e servizi professionali, in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
- 1.3 Gli operatori economici vengono invitati alle procedure di affidamento di contratti inferiori alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 50, comma 1 e dell'All. II.1 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi del codice e degli artt. 16 (conflitto di interessi) e 57 (criteri di sostenibilità ambientale) del D.Lgs. n. 36/2023, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art. 49 del medesimo d. lgs. 36/2023.
- 1.4 Il regolamento potrà subire modifiche nonché venire disapplicato automaticamente in forza di sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
- 1.5 I 3 albi fornitori sono suddivisi nelle categorie indicate negli elenchi pubblicati all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it>.
- 1.6 AVM si riserva la facoltà di abolire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, gli albi fornitori istituiti, di attivare periodicamente nuove categorie merceologiche o di modificare ed eliminare quelle esistenti, in base alle esigenze del mercato e delle società del Gruppo, dandone comunicazione agli interessati.
- 1.7 Gli aggiornamenti delle categorie merceologiche sono accessibili nel portale gare del Gruppo AVM. E' possibile presentare le domande di iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti in ogni elenco pubblicato all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it> al momento dell'invio dell'istanza per l'iscrizione relativa a lavori o forniture e servizi o servizi professionali. È ammesso, nel corso di vigenza degli albi fornitori, di chiedere la variazione dell'iscrizione (a titolo di esempio, richiedere l'iscrizione a categorie ulteriori e/o diverse, previa comprova dei requisiti).
- 1.8 Gli albi fornitori del Gruppo AVM nelle componenti lavori, forniture e servizi e servizi professionali sono raggiungibili all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it> e sono gestiti in modalità esclusivamente telematica (di seguito definito anche sistema).
- 1.9 La presentazione di una domanda di iscrizione ad uno degli albi fornitori comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, nessuna esclusa, nonché delle modifiche che questo potrebbe subire ai sensi dei punti 1.4 e 1.6.
- 1.10 L'istituzione degli albi non costituisce in alcun modo avvio di procedure di affidamento e/o aggiudicazione di contratti pubblici.
- 1.11 In esecuzione della disposizione di cui all'art.48 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 per cui per gli appalti inferiori alle soglie comunitarie occorre verificare se vi possa essere un interesse transfrontaliero certo, la presenza di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia iscritti ad un Albo è sintomo dell'interesse transfrontaliero. In caso contrario, tale interesse è da intendersi escluso.

--	--

2. SOGGETTI AMMESSI

2.1 Possono essere ammessi all'iscrizione all'Albo, i soggetti di cui al Libro II parte III titolo II del codice, descritti all'art. 65, commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e smi, compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 3 e secondo le diverse forme di aggregazione tra gli stessi di cui al medesimo titolo.

2.2 Per i servizi professionali, nella categoria merceologica servizi di ingegneria possono altresì essere ammessi all'iscrizione all'Albo, i soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 36/2023 e smi in possesso dei requisiti di cui all'All. II.12, Parte V, artt. 34-40.

3. ALBI, CATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE ECONOMICHE DEGLI AFFIDAMENTI

3.1 Per gli affidamenti ciascun Albo è suddiviso nelle classi merceologiche e nelle seguenti fasce economiche:

A. ALBO fornitori del gruppo AVM per l'affidamento e l'esecuzione di lavori:

di importo inferiore ad € 150.000,00

di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000,00

di importo pari ad € 1.000.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie

B. ALBO fornitori del gruppo AVM per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture:

di importo inferiore a € 40.000,00

di importo fino a € 140.000,00

di importo fino alle soglie di cui all'art.14 del d.lgs. 36/2023

C. ALBO per affidamenti di servizi professionali

di importo inferiore a € 40.000,00

di importo fino a € 140.000,00

di importo fino alle soglie di cui all'art.14 del d.lgs. 36/2023

Gli operatori economici in possesso dei requisiti sono iscritti per la/le classe/i merceologica/che e per la fascia economica per cui hanno presentato domanda purché coerente con la documentazione presentata a corredo dell'istanza di cui al punto 4.2.

4. REQUISITI DI ISCRIZIONE

4.1 Ai fini dell'iscrizione i soggetti devono essere in possesso dei requisiti indicati di seguito.

Per tutti gli Albi per tutte le categorie merceologiche:

1. requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e smi;
2. non ricadere nell'ipotesi di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e smi.

Per i servizi e le forniture:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza;

--	--

2. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi o forniture analoghe rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione; per i soggetti di cui all'articolo 65 lettere b, c e d il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per i servizi professionali : (art.34 *Parte V, All. II.12, D.Lgs. 36/2023*)

1. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione ovvero, per i servizi che non richiedono il possesso di laurea, diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente all'attività per la quale si richiede l'iscrizione.
2. abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Albo.
3. aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it> servizi di ingegneria per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.
4. inoltre, nel caso di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, essere in possesso dei requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall'art. 98 del testo Unico sulla sicurezza d.lgs. n.81 del 9 aprile 2008.
5. inoltre, nel caso di incarichi in materia di prevenzione incendi essere iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e D.M. 5 agosto 2011.
6. nel caso di incarichi in materia di prestazione energetica essere iscritto all'Albo certificatori energetici regionale o avere i requisiti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 .
7. nel caso di incarichi di servizi tecnici di competenza di restauratore essere iscritto all'elenco unico realizzato dal MiBACT -Direzione, generale educazione ricerca e istituti culturali.
8. eventuale iscrizione ad albi di professioni regolamentate.

Per le società di professionisti (art. 35, Parte V, All. II.12, D.Lgs. 36/2023)

- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A..
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- c) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione all'Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, al momento della domanda di inserimento nell'Albo.

- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it> per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.

Per le società di ingegneria (art. 36, Parte V, All. II.12, D.Lgs. 36/2023)

- a) disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
 2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della domanda di inserimento nell'Albo fornitori, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- b) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
 2. gli amministratori;
 3. i dipendenti;
 4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- c) l'organigramma dovrà riportare l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- d) aver eseguito, nel triennio precedente la domanda di iscrizione, servizi di architettura e ingegneria analoghi ai servizi dell'elenco pubblicato all'indirizzo <https://portalegare.avmspa.it> per l'importo corrispondente alla classe merceologica e alla fascia di importo per le quali si richiede l'iscrizione.
- e) si applicano gli art. 38 e 39 per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

Per i lavori:

1. iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA di competenza.
2. per gli affidamenti di importo pari o inferiore a € 150.000,00, i soggetti interessati, con riferimento alla categoria merceologica e alla fascia di importo per le quali chiedono l'iscrizione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti (art.28 parte III Allegato II.12):
 - i. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore all'importo della fascia economica per la quale si chiede l'iscrizione;
 - ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per

--	--

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i.;

iii. adeguata attrezzatura tecnica.

3. per gli affidamenti di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00

i. attestazione SOA per le categorie per le quali si chiede l'iscrizione:

- a. in classifica almeno I fino ad € 258.000,00
- b. in classifica almeno II fino ad € 516.000,00
- c. in classifica almeno III fino a € 1.033.000,00

4. per gli affidamenti da € 1.000.000,00 alla soglia comunitaria € 5.382.000,00

- a. in classifica almeno III bis fino a € 1.500.000,00
- b. in classifica almeno IV fino a € 2.582.000,00
- c. in classifica almeno IV bis fino a € 3.500.000,00
- d. in classifica almeno V fino a € 5.165.000,00
- e. in classifica almeno VI fino a soglia comunitaria.

4.2 Ai fini della comprova del possesso dei requisiti di cui sopra, in ordine all'aver eseguito servizi o forniture o lavori analoghi rispetto alle classi merceologiche o alle singole sottoclassi e fasce di importo per cui si richiede l'iscrizione, la domanda di iscrizione deve essere corredata di presentazione aziendale/curriculum e documentazione attestante i lavori, servizi e forniture espletati a favore di amministrazioni pubbliche o soggetti privati di importo minimo pari all'importo per la cui fascia chiede l'iscrizione. La documentazione può consistere in certificati/attestazioni rilasciate dal Committente pubblico o privato o dall'allegazione dei contratti stipulati completi di copia delle fatture quietanzate o dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

5. DOMANDA DI ISCRIZIONE

5.1 Gli operatori economici devono presentare al gruppo AVM apposita domanda in via telematica, previa registrazione sul sito web <https://portalegare.avmspa.it> secondo le modalità ivi indicate, precisando per lavori, servizi e forniture e servizi professionali, le categorie merceologiche e fasce di importo per le quali chiedono di essere iscritti.

5.2 L'operatore economico interessato all'iscrizione all'Albo dovrà presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, il DGUE (documento di gara unico europeo), le dichiarazioni integrative al DGUE e la documentazione di cui al punto 4.2. compilati e sottoscritti digitalmente.

5.3 I soggetti di cui all'art. 2 potranno proporre domanda di iscrizione ad uno degli albi con le seguenti limitazioni:

--	--

- a) è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- b) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi.

5.4 La domanda di iscrizione, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto 4.2 e punto 4.3, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dotato di poteri (in tal caso dovrà allegare copia del documento attestante il possesso dei poteri).

5.5 Nella presentazione della domanda di iscrizione telematica, l'operatore deve comunicare l'indirizzo PEC risultante dall'Indice INI-PEC al quale ricevere gli inviti alle procedure e le comunicazioni relative all'Albo; è esclusivo onere dell'operatore economico iscritto controllare costantemente la propria casella di PEC e, quindi, della conoscenza delle comunicazioni di AVM, dei termini, condizioni ed avvertenze del presente regolamento, nonché di comunicare eventuali variazioni dell'indirizzo PEC.

5.6 L'utilizzo dell'account dell'operatore economico, attribuito dall'Albo fornitori, presuppone che tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il sistema telematico siano attribuite al soggetto al quale sono state comunicate le credenziali di accesso.

6. COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

6.1 AVM procede alla valutazione delle domande di iscrizione nel termine minimo di 30 (trenta) giorni fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, in ragione della numerosità delle istanze pervenute.

6.2 L'iscrizione è effettuata previa verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni rese.

6.3 In particolare, esaminata la domanda di iscrizione e verificate le dichiarazioni relative ai requisiti, AVM comunicherà al richiedente l'esito positivo del processo di iscrizione attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico, specificando le categorie merceologiche e le fasce di importo per le quali risulta abilitato.

6.4 Per l'accertamento dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale dichiarati dagli operatori economici, AVM potrà avvalersi dei servizi di organismi e/o banche dati pubbliche.

6.5 AVM può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche, anche a campione, delle dichiarazioni effettuate o della documentazione presentata al fine di accertare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo fornitori.

6.6 AVM provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data di arrivo della domanda di iscrizione.

6.7 Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

--	--

6.8 Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

6.9 Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

6.10 In caso di reiezione verranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

6.11 Il rigetto della domanda di iscrizione verrà comunicato a mezzo PEC al soggetto interessato.

7. REVISIONE DELL'ALBO: RIDUZIONE, SOSPENSIONE E REVOCA/ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE

7.1 L'Albo fornitori del Gruppo AVM è un Albo aperto e la domanda di iscrizione degli operatori economici, provvisti dei relativi requisiti, può essere presentata senza alcuna limitazione temporale. L'Albo sarà oggetto di revisione annuale (art. 3, comma 3, All. II.1, D. Lgs 36/2023).

7.2 Gli operatori iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare alla società qualunque modifica e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione nonché ad aggiornare il contenuto delle dichiarazioni rese ai fini dell'iscrizione stessa. Tali modifiche e/o integrazioni dovranno essere effettuate, a mezzo di comunicazione sul sito internet <https://portalegare.avmspa.it>, tempestivamente rispetto al verificarsi delle variazioni stesse.

AVM si riserva di chiedere la trasmissione della documentazione comprovante le modifiche richieste. Dette variazioni potranno comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

7.3 L'intervenuta modifica dei dati potrebbe comportare altresì la sospensione, la riduzione o l'annullamento dell'iscrizione dall'Albo laddove ricorrano le ipotesi di seguito stabilite.

7.4 La sospensione dell'iscrizione potrà avvenire quando siano in corso formali procedure di accertamento in ordine a irregolarità nell'esecuzione in favore delle società del Gruppo AVM di lavori/servizi/forniture e/o di inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazione di penali o contenziosi in atto con le stesse. La sospensione potrà variare, a seconda della gravità dell'inadempienza, da 6 a 12 mesi.

7.5 La sospensione potrà essere disposta anche nel caso di mancata comunicazione di informazioni ai sensi del punto 7.3.

7.6 Del provvedimento di sospensione dall'Albo fornitori verrà data tempestiva comunicazione al soggetto interessato attraverso il sistema e, come notifica, presso la casella di posta elettronica certificata del fornitore ai sensi e per gli effetti di cui alla l.241/90.

7.7 Nel periodo di sospensione i fornitori non potranno essere invitati alle procedure negoziate indette.

7.8 Scaduto il periodo di sospensione, se verrà accertata la completa rimozione della causa di

--	--

sospensione il fornitore tornerà nello stato "operativo"; se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, il fornitore verrà cancellato dall'Albo fornitori.

7.9 La riduzione delle classi merceologiche per le quali il soggetto è qualificato potrà avvenire a seguito di verifica del cambiamento dell'oggetto sociale del soggetto qualificato.

7.10 La revoca/l'annullamento dell'iscrizione potrà essere disposto, oltre ai casi della perdita dei requisiti di legge e di cui all'art. 2 e 4:

- per i soggetti che abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- per le imprese che non abbiano presentato offerta a seguito di 3 inviti nel biennio senza fornire adeguata motivazione in merito (art. 3, comma 3, All. II.1, D.Lgs. 36/2023);
- per cessazione di attività del soggetto;
- per espressa richiesta dell'operatore economico;
- per inosservanza del Codice Etico del gruppo AVM.

7.11 Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ai soggetti verrà richiesto dal sistema di fornire una dichiarazione a cadenza annuale attestante il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 D.Lgs. 36/2023 e di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice. Il mancato invio della dichiarazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta comporterà la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

8. UTILIZZO DELL'ALBO

8.1 Le società del gruppo AVM procederanno all'affidamento attingendo all'elenco degli operatori economici qualificati. L'istituzione dell'Albo non preclude alla stazione appaltante di procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, ove consentito. La stazione appaltante procede alla pubblicazione di avvisi di manifestazione di interesse/indagini di mercato, (art. 2, All. II.1, D.Lgs. 36/2023) senza che tale scelta possa essere intesa come violazione di diritti in capo agli operatori economici qualificati all'Albo.

8.2 Gli operatori qualificati iscritti all'Albo da invitare alle procedure di affidamento verranno attinti nel rispetto del principio di rotazione.

9. PUBBLICITA'

La procedura di iscrizione all'Albo fornitori di AVM per lavori servizi e forniture e servizi professionali è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sui siti informatici delle società del gruppo AVM (<http://avm.avmspa.it>, <http://actv.avmspa.it>, <http://vela.avmspa.it>, sull'Albo Pretorio del Comune di Venezia e sul sito della Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

--	--

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. L'informativa: "Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) è reperibile nel sito <https://portalegare.avmspa.it>.

10.2 AVM è titolare del trattamento dei dati inseriti al fine dell'iscrizione all'Albo Fornitori. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata corresponsione non consente ad AVM di dare corso alla relativa iscrizione. L'accesso al Sistema mediante l'Account comporta la piena cognizione dell'informativa presente sul sito.

11. GESTORE DEL SISTEMA

11.1 Il Gestore del Sistema è il soggetto incaricato da AVM alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo.

11.2 Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Operatori Economici e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Iscrizione all'Albo Fornitori e, in generale, delle Registrazioni di Sistema.

11.3 Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema.

11.4 Il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 GDPR e cura, per conto di AVM, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

12. NORMATIVA APPLICABILE

12.1 Per quanto non espressamente regolato nel presente regolamento, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione dello stesso, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti nelle rispettive materie.

12.2 Le disposizioni del presente regolamento sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione del medesimo.

12.3 In ogni caso, AVM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie e opportune ad assicurare le funzionalità dell'Albo fornitori e del Sistema, nel rispetto delle regole e dei principi enunciati al punto 1.

12.4 In tal caso, verrà comunicata ai fornitori l'avvenuta modifica mediante comunicazione inviata tramite il sistema, mentre le modifiche apportate saranno pubblicate sul sito; il fornitore iscritto potrà chiedere di essere cancellato dall'Albo fornitori, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'avvenuto invio della comunicazione alla casella di posta elettronica del fornitore; in difetto di cancellazione le nuove disposizioni del regolamento si considereranno automaticamente accettate e saranno applicate al fornitore a decorrere dalla data indicata per la loro entrata in

--	--

vigore.

13. CODICE ETICO

13.1 Le società del Gruppo AVM hanno adottato ciascuna un proprio Codice Etico, rinvenibile sui siti internet aziendali sotto la voce Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali, nel quale sono indicati i principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà, ai quali esse si ispirano nella conduzione degli affari e in tutte le attività.

13.2 Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo, nel prendere atto di tale circostanza, dovranno dichiarare all'atto della domanda di iscrizione di aver letto il Codice Etico delle società del Gruppo AVM e di obbligarsi al rispetto ed all'osservanza dei principi in essi contenuti.

14. FORO COMPETENTE

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.